

# INFORMATIVA - TASI 2014

## Tributo Servizi Indivisibili

### SCADENZE DI VERSAMENTO

#### ESEMPIO

- 1<sup>a</sup> RATA dal 1° al 16° del mese di GIUGNO
- 2<sup>a</sup> RATA dal 1° al 16° del mese di DICEMBRE

### ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014

Comune	Aliquota altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili	Aliquota fabbricati rurali strumentali	Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze	Detrazione per Abitazione Principale e Pertinenze	Detrazione per figli di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)
MINUCCIANO	1 per mille	1 per mille	1 per mille	NESSUNA	NESSUNA

### CALCOLO TASI

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE			CALCOLO TASI	
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata  esempio : R.C. € 500	Rivalutare la rendita catastale del 5 %  esempio : R.C. € 500  calcolo da effettuare  (500x5/100)+500 = € 525	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nel caso €525) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale  calcolo da effettuare  525 x 160 = € 84.000			Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota TASI  Esempio : Aliquota 1 per mille  calcolo da effettuare € 84.000 x 0,001 = € 84,00  TASI dovuta € 84,00	
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5	
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80	

### CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

### RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI" tra OCCUPANTE e POSSESSORE

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

- a) L'OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 10 % (dal 10 al 30%)  
(% stabilita dal comune con regolamento)
- b) La restante parte della TASI è corrisposta dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull'unità immobiliare.

### DICHIARAZIONI TASI e PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE

<p><b>DICHIARAZIONI TASI</b></p>	<p><b>Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO</b> alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p>	<p><b>I soggetti passivi dei tributi</b> presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p><b>La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune</b>, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p> <p><b>Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.</b></p>
<p><b>PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b></p>	<p><b>Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7</b></p>	<p>Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali <b>C/2</b> (Magazzini e locali di deposito), <b>C/6</b> (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e <b>C/7</b> (Tettoie chiuse o aperte), <b>nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</b>, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie <b>C/2-C/6-C/7</b>, <b>il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale</b>, così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi</p>

<b><u>CODICE COMUNE</u></b>	
<b>VERSAMENTO MODELLO F24</b>	
<b>Minucciano</b>	<b>F225</b>

**CODICE TRIBUTO TASI**  
**VERSAMENTO MODELLO F24**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze- art 1 c 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.	3958
Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.	3959
Tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili . art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.	3960
Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.	3961
Tributo per i servizi indivisibili- art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI	3962
Tributo per i servizi indivisibili- art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI	3963

**In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “ SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCLI” in corrispondenza delle somme INDICATE ESCLUSIVAMENTE NELLA COLONNA “ IMPORTI A DEBITO VERSATI” .**

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TRIBUTI